

CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE

Delibera 2-23

OGGETTO: schema contratto e disciplinare per l'attività di manutenzione ordinaria delle fontane artistiche dell'ATO 2

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi in data 5 aprile 2023 presso la sede della Città Metropolitana di Roma Capitale

PREMESSO

CHE la legge 5 gennaio 1994 n. 36 ha dettato i criteri per la tutela e l'uso delle risorse idriche e ha definito il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;

CHE la legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6 ha:

- delimitato gli ambiti territoriali ottimali della Regione Lazio, ed in particolare quello denominato ATO2;
- indicato come forme di cooperazione tra i Comuni e le Province interessate per la gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità la convenzione di cooperazione come previsto dall' articolo 30 del Decreto Legislativo n. 267/00;

CHE i Comuni e le Province dell'ATO 2 in data 9 luglio 1997 hanno sottoscritto la Convenzione di Cooperazione al fine di coordinarsi per organizzare il servizio idrico integrato;

CHE i Comuni e le Province dell'ATO 2 con la sottoscrizione della Convenzione di Cooperazione hanno costituito, ai sensi degli articoli 6 e 4 della L.R. 6/96 l'Autorità di Ambito per la gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato;

CHE la Giunta Regionale del Lazio:

- ha fissato, ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 6/96, con delibera del 31 luglio 1997 n. 5108 i criteri e gli indirizzi per la rilevazione delle opere esistenti e la formazione del Piano d'Ambito;
- ha approvato, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 6/96, con delibera del 4 novembre 1997 n. 6924 la "Convenzione tipo per la gestione del Servizio Idrico Integrato" secondo il cui schema è stata predisposta la Convenzione di Gestione stipulata in data 6 agosto 2002;

CHE il 24.05.2002, con deliberazione n. 01/02, la Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 – Lazio Centrale – Roma, ha approvato la Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) unitamente agli allegati;



Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

CHE in esecuzione della citata deliberazione, ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 36, il 06.08.2002 il Presidente della Provincia ed il Presidente della Società Acea ATO2 – Gruppo ACEA S.p.A. hanno sottoscritto la Convenzione di Gestione per l'affidamento trentennale della gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale – Roma;

CHE l'articolo 151 del d.lgs. 152/06 - come modificato dall' articolo 7, comma 1, lett. e), del D.L. 133/14 (Decreto Sblocca Italia) - dispone, al comma 1, che "il rapporto tra l'Ente di governo dell'ambito (EGA - denominazione che ha sostituito la precedente "Autorità d'Ambito") ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'EGA sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 e dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201";

CHE l'ARERA con la deliberazione del 23 dicembre 2015 n.656/2015/R/idr "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato - disposizioni sui contenuti minimi essenziali" ha adottato una apposita Convenzione Tipo riportata nell'allegato A della stessa deliberazione ed ha previsto che le convenzioni di gestione in essere siano rese ad essa conformi e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione della stessa deliberazione;

CHE il 27 novembre 2020, con deliberazione n. 6/20 la Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 – Lazio Centrale – Roma, ha approvato la Convenzione Integrata per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato nell'ATO 2, sottoscritta in data 27 maggio 2021;

CHE al fine di disciplinare in modo unico e coordinato i rapporti fra le parti, la convenzione vigente, sottoscritta in data 27 maggio 2021, (nel seguito "Convenzione di Gestione"), costituisce documento unico e integrato tra le previsioni contenute nella Convenzione sottoscritta il 6 agosto 2002 e la Convenzione Tipo;

CHE all'art. 10 co. 1-2 è previsto che il Gestore Acea ATO2 S.p.A. si possa impegnare ad eseguire i servizi non ricompresi tra quelli affidatigli dalla Convenzione di Gestione a condizione che:

- siano stati richiesti dall'Ente di Governo dell'Ambito o quest'ultimo abbia accettato apposita proposta del Gestore in merito;
- siano connessi o accessori al S.I.I.;
- si rendano necessari o opportuni per cause impreviste o permettano un miglioramento dei servizi ad esso affidati;
- le modalità e i compensi dei servizi siano preventivamente concordati tra le parti adottando, per quanto possibile, le modalità di determinazione degli interventi e del compenso usate per la Convenzione di Gestione;

CHE tra i servizi connessi o accessori al S.I.I. utili ai fini del generale miglioramento dei servizi affidati al Gestore vi è quello relativo alla manutenzione ordinaria delle fontane artistiche ricadenti



Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

nel perimetro dell'ATO2, connesse ad acquedotti gestiti da Acea Ato2 e dotate di impianto funzionante per il ricircolo e trattamento dell'acqua;

CHE pertanto, è possibile inserire il predetto servizio, tra quelli eseguibili dal Gestore non ricompresi nella Convenzione di Gestione;

CHE il suddetto servizio potrà essere fruito dai Comuni interessati, a seguito di specifico accordo con il gestore Acea Ato2;

CHE a tali fini sono stati predisposti e preventivamente condivisi con il gestore Acea Ato2, un Contratto tipo ed un relativo Disciplinare tecnico, allegati alla presente delibera;

CHE pertanto, si ritiene opportuno approvare l'inserimento, tra i servizi eseguibili dal Gestore non ricompresi tra quelli affidatigli dalla Convenzione di Gestione, del servizio di manutenzione ordinaria delle fontane che siano:

- direttamente connesse ad acquedotti gestiti da Acea Ato2;
- ricadenti nel territorio dell'ATO2;
- dotate di impianto funzionante per il ricircolo e trattamento dell'acqua;
- riconosciute come fontane artistiche dalla competente Sovrintendenza ai beni culturali,

nonché il relativo Contratto tipo e l'annesso Disciplinare tecnico;

DELIBERA

CHE le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente delibera;

DI approvare l'inserimento, tra i servizi eseguibili dal Gestore non ricompresi tra quelli affidatigli dalla Convenzione di Gestione, del servizio di manutenzione ordinaria delle fontane che siano:

- direttamente connesse ad acquedotti gestiti da Acea Ato2;
- ricadenti nel territorio dell'ATO2;
- dotate di impianto funzionante per il ricircolo e trattamento dell'acqua;
- riconosciute come fontane artistiche dalla competente Sovrintendenza ai beni culturali;

DI approvare:

- lo schema di Contratto tipo per il servizio di manutenzione delle fontane artistiche di cui al punto precedente, allegato alla presente deliberazione;
- il relativo Disciplinare tecnico tipo con l'annesso elenco dei prezzi unitari applicabili al servizio, allegato alla presente deliberazione.

ALLEGATI:

“Schema Contratto fontane artistiche”

“Disciplinare tecnico fontane artistiche”

il verbalizzante

dott. ing. Massimo Paternostro

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FONTANE
ARTISTICHE, RICADENTI NEL PERIMETRO DEL TERRITORIO DELL'ATO2, CONNESSE AD
ACQUEDOTTI GESTITI DA ACEA ATO2 E DOTATE DI IMPIANTO DI RICIRCOLO E TRATTAMENTO
DELL'ACQUA**

TRA

Il Comune di

e

Acea ATO2 S.p.A., con sede in P.le Ostiense n. 2 - 00154 - Roma, Codice fiscale e Partiva I.V.A. n. 05848061007 rappresentata dal legale rappresentante pro tempore di ACEA ATO2 S.p.A., Ing. Claudio Cosentino, nato a ***** (**), il *****, e domiciliato per la carica in piazzale Ostiense n. 2 CAP 00154, Roma, con codice fiscale ***** (di seguito anche "Gestore").

E congiuntamente le "Parti".

PREMESSO CHE

- la legge 5 gennaio 1994 n. 36 ha dettato i criteri per la tutela e l'uso delle risorse idriche e ha definito il Servizio Idrico Integrato come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, servizio più oltre denominato anche S.I.I.;
- la legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6 ha:
 - delimitato gli ambiti territoriali ottimali della Regione Lazio, ed in particolare quello denominato ATO2;
 - indicato come forme di cooperazione tra i Comuni e le Province interessate per la gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità la convenzione di cooperazione come previsto dall' articolo 30 del Decreto Legislativo n. 267/00;
- i Comuni e le Province dell'ATO 2 in data 9 luglio 1997 hanno sottoscritto la Convenzione di Cooperazione al fine di coordinarsi per organizzare il servizio idrico integrato;
- i Comuni e le Province dell'ATO 2 con la sottoscrizione della Convenzione di Cooperazione hanno costituito, ai sensi degli articoli 6 e 4 della L.R. 6/96 l'Autorità di Ambito per la gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato;
- la Legge Regionale del 9 luglio 1998 n. 26 ha dettato, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 della legge L.36/94, le norme per il trasferimento del personale al Gestore del S.I.I.;
- la Giunta Regionale del Lazio:

- ha fissato, ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 6/96, con delibera del 31 luglio 1997 n. 5108 i criteri e gli indirizzi per la rilevazione delle opere esistenti e la formazione del Piano d'Ambito;
- ha approvato, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 6/96, con delibera del 4 novembre 1997 n. 6924 la "Convenzione tipo per la gestione del Servizio Idrico Integrato" secondo il cui schema è stata predisposta la Convenzione di Gestione stipulata in data 6 agosto 2002;
- il 24.05.2002, con deliberazione n. 01/02, la Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 – Lazio Centrale – Roma, ha approvato la Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) unitamente agli allegati;
- in esecuzione della citata deliberazione, ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 36, il 06.08.2002 il Presidente della Provincia ed il Presidente della Società Acea ATO2 – Gruppo ACEA S.p.A. hanno sottoscritto la Convenzione di Gestione per l'affidamento trentennale della gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale – Roma;
- l'articolo 151 del d.lgs. 152/06 - come modificato dall' articolo 7, comma 1, lett. e), del D.L. 133/14 (Decreto Sblocca Italia) - dispone, al comma 1, che "il rapporto tra l'Ente di governo dell'ambito (EGA - denominazione che ha sostituito la precedente "Autorità d'Ambito") ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'EGA sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 e dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201";
- il successivo comma 3 del medesimo articolo 151 - come integrato dal Decreto Sblocca Italia - prevede che anche "le convezioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'ARERA";
- l'ARERA con la deliberazione del 23 dicembre 2015 n.656/2015/R/idr "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato - disposizioni sui contenuti minimi essenziali" ha adottato una apposita convenzione tipo (nel seguito "Convenzione Tipo") riportata nell'allegato A della stessa deliberazione ed ha previsto che le convenzioni di gestione in essere siano rese ad essa conformi e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile;
- il 27 novembre 2020, con deliberazione n. 6/20 la Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 – Lazio Centrale – Roma, ha approvato la Convenzione Integrata per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato nell'ATO 2, unitamente agli allegati;
- al fine di disciplinare in modo unico e coordinato i rapporti fra le parti, la convenzione vigente, sottoscritta in data 27 maggio 2021, (nel seguito "Convenzione di Gestione"), costituisce documento unico e integrato tra le previsioni contenute nella Convenzione sottoscritta il 6 agosto 2002 e la Convenzione Tipo;

- all'art. 10 co. 1-2 della Convenzione di Gestione è previsto che il Gestore Acea ATO2 S.p.A. si possa impegnare ad eseguire i servizi non ricompresi tra quelli affidatigli dalla Convenzione di Gestione stessa a condizione che:
 - siano stati richiesti dall'Ente di Governo dell'Ambito o quest'ultimo abbia accettato apposita proposta del Gestore in merito;
 - siano connessi o accessori al S.I.I.;
 - si rendano necessari o opportuni per cause impreviste o permettano un miglioramento dei servizi ad esso affidati;
 - le modalità e i compensi dei servizi siano preventivamente concordati tra le parti adottando, per quanto possibile, le modalità di determinazione degli interventi e del compenso usate per la Convenzione di Gestione;
- con deliberazione 2-23 della Conferenza dei Sindaci dell'ATO2 (nel seguito "Deliberazione servizio fontane artistiche") è stato stabilito, ai sensi del predetto art. 10 della Convenzione di Gestione, di inserire, tra i servizi eseguibili dal Gestore non ricompresi tra quelli affidatigli dalla Convenzione di Gestione, il servizio di manutenzione ordinaria delle fontane che siano:
 - direttamente connesse ad acquedotti gestiti da Acea ATO2;
 - ricadenti nel territorio dell'ATO2;
 - dotate di impianto funzionante per il ricircolo e trattamento dell'acqua;
 - riconosciute come fontane artistiche dalla competente Sovrintendenza ai beni culturali.
- con la Deliberazione servizio fontane artistiche è stato altresì approvato:
 - lo schema di contratto tipo per il servizio (nel seguito "Contratto tipo")
 - il relativo disciplinare tecnico tipo (nel seguito "Disciplinare Tecnico") e annesso prospetto del corrispettivo;
- la Deliberazione servizio fontane artistiche prevede che i singoli Comuni dell'ATO2 possano attivare il servizio mediante sottoscrizione con il Gestore di un Contratto conforme al Contratto tipo, adottando il Disciplinare Tecnico e relativo prospetto di corrispettivo, in relazione a specifiche fontane del proprio patrimonio comunale, aventi le caratteristiche previste dalla medesima deliberazione.

CONSIDERATO CHE

- il Comune di è interessato ad avvalersi della facoltà prevista dalla Deliberazione servizio fontane artistiche, affidando al Gestore il servizio di manutenzione ordinaria delle fontane che, per loro caratteristiche, rispondono ai criteri della predetta deliberazione (nel seguito "Fontane artistiche oggetto del servizio");
- mediante il presente Contratto, le Parti intendono disciplinare l'erogazione del servizio di cui al punto precedente. Il presente Contratto è conforme al Contratto tipo e adotta il relativo Disciplinare Tecnico e annesso prospetto del corrispettivo (Allegato A);

- resta inteso che la fornitura d'acqua alle Fontane artistiche destinata al ricircolo non è oggetto del presente Contratto e rimane disciplinata dal relativo contratto d'utenza, in funzione della regolazione applicabile.

Tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - PREMESSE

1.1 Le premesse, i considerata e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Articolo 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO

2.1 Il presente Contratto ha ad oggetto il servizio di manutenzione ordinaria (di seguito “il Servizio”) degli impianti idraulici a servizio delle fontane che presentano le seguenti caratteristiche:

- siano direttamente connesse ad acquedotti gestiti da Acea ATO2;
- siano ricadenti nel territorio dell'ATO2;
- siano dotate di impianto di ricircolo e trattamento dell'acqua funzionante;
- siano riconosciute come fontane artistiche dalla competente Sovrintendenza ai beni culturali.

Il Servizio è svolto conformemente al Disciplinare Tecnico.

Articolo 3 – OBBLIGHI GENERALI

3.1 Resta a carico del Gestore ogni onere strumentale e organizzativo necessario allo svolgimento del Servizio.

3.2 Il Gestore nell'espletamento delle prestazioni rimane organicamente esterno ed indipendente all'organizzazione del Comune.

3.3 Il Gestore è unicamente responsabile nell'esecuzione di quanto oggetto del presente Contratto, come dettagliato nel Disciplinare Tecnico, rimanendo escluso da ogni altra responsabilità in carico esclusivamente ai soggetti già obbligati.

3.4 Nello svolgimento del Servizio è fatto obbligo al Gestore di ottemperare a tutte le disposizioni normative previste dal D.lgs 81/08 che concernono la sicurezza e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera, eventuali Imprese, lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. Allo scopo il Gestore svilupperà procedure di intervento per ogni impianto e le trasmetterà al personale incaricato.

3.5 Il personale tecnico sarà adeguatamente formato anche negli interventi in luoghi confinati. Eventuali criticità di sicurezza dovranno essere immediatamente segnalate, affinché si possa eliminarle

rapidamente anche attraverso specifiche procedure, dal referente del Contratto per il Gestore al referente del Contratto per il Comune che saranno nominati con verbale sottoscritto tra le parti a valle della firma del presente contratto.

Articolo 4 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MODALITA' DI PAGAMENTO

- 4.1 Per il Servizio il Comune corrisponde al Gestore un canone annuale come indicato nel Disciplinare Tecnico, che verrà redatto di volta in volta sulla base del Disciplinare tipo approvato con la predetta Deliberazione servizio fontane artistiche, in relazione alle caratteristiche delle infrastrutture da gestire.
- 4.2 Prima dell'avvio del servizio, il Gestore eseguirà un sopralluogo finalizzato a constatare lo stato dei luoghi e verificare la sussistenza dei presupposti igienico-sanitari e di sicurezza impiantistica di questi. Qualora si renda necessario l'intervento del Gestore per la messa a norma degli impianti e per la gestione in sicurezza dei lavoratori, il Gestore stesso redigerà un preventivo che sarà sottoposto all'approvazione del Comune e prevederà la corresponsione di un importo a titolo di corrispettivo per le attività svolte.
- 4.3 Il canone è fatturato su base trimestrale e pagato entro 30 giorni dalla emissione della fattura.
- 4.4 Il Gestore provvederà annualmente all'aggiornamento del corrispettivo sulla base dell'indice FOI dell'anno precedente.
- 4.5 Il mancato pagamento, in tutto od in parte del corrispettivo alle scadenze trimestrali pattuite, costituirà inadempienza grave, legittimando in ogni caso il Gestore a chiedere la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.

Articolo 5 – CESSIONE DEL CREDITO

- 5.1 Il Gestore si riserva la possibilità di trasferire a titolo oneroso o gratuito in tutto o in parte il credito afferente al corrispettivo contrattuale.
- 5.2 Il contratto di cessione dei crediti dovrà essere redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e notificato al Comune all'indirizzo PEC [REDACTED] entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla sua sottoscrizione.
- 5.3 Il Gestore si riserva la facoltà di compensare i crediti afferenti al corrispettivo di cui al presente contratto con eventuali crediti vantati, a qualsiasi titolo, dal Comune nei confronti di Acea ATO2 S.p.a.
- 5.4 Tra i crediti oggetto di compensazione potranno essere compresi eventuali canoni concessori dovuti dal Gestore al Comune in forza della richiamata Convenzione di Gestione, nei limiti comunicati dalla STO ATO2.

Articolo 6 - COLLABORAZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO

- 6.1 Il Gestore potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite.
- 6.2 Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'affidatario dell'incarico e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.
- 6.3 Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del Gestore e per la loro attività nulla sarà dovuto dal Comune.
- 6.4 Al Gestore è fatto espresso divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto, pena la risoluzione del contratto medesimo in base all'art. 1456 c.c.

Articolo 7 - DURATA

- 7.1 Il presente Contratto è valido ed efficace con decorrenza dalla data di sottoscrizione, ha una durata annuale e viene tacitamente rinnovato fino al termine della Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale – Roma, salvo disdetta, da parte del Comune, da trasmettere almeno sei mesi prima della scadenza annuale.

Articolo 8 - RESPONSABILI DEL CONTRATTO

- 8.1 Le Parti individuano i propri responsabili della gestione operativa del Contratto rispettivamente nelle persone di:

_____, e-mail: _____ per il Comune;

_____, e-mail: _____ per Acea ATO2 S.p.A.;

(ciascuno, il "Responsabile del Contratto").

- 8.2 Nel caso in cui una delle Parti intenda mutare la persona che sia stata nominata quale proprio Responsabile del Contratto, dovrà comunicare tempestivamente all'altra Parte il nominativo del nuovo Responsabile del Contratto.
- 8.3 A ciascun Responsabile del Contratto andranno indirizzate, da ciascuna Parte, tutte le comunicazioni relative all'attuazione del Contratto stesso. Dette comunicazioni dovranno essere trasmesse per iscritto mediante posta elettronica o PEC ai seguenti indirizzi rispettivamente:
- per Acea ATO2 S.p.A.: _____
- per Il Comune: _____

Articolo 9 - RISERVATEZZA

9.1 Per "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni di natura confidenziale relative al Servizio oggetto del Contratto, anche se si riferiscono a società controllate o controllanti delle Parti, ivi inclusa (a titolo meramente esemplificativo) ogni informazione tecnica, finanziaria, economica o legale, analisi, raccolte, memoranda, note, relazioni, dati, studi, o altri documenti, attività, procedimenti, progettazioni, piani, intenzioni, know-how, segreti commerciali, opportunità di mercato e attività economiche delle Parti, nonché i dati, le notizie e le informazioni specifiche, di contenuto determinato, che non siano già stati resi pubblici.

9.2 Le Parti concordano reciprocamente che né esse, né loro società controllate o controllanti utilizzeranno o comunicheranno a terzi, per un periodo di 5 anni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, e le manterranno strettamente riservate, fra l'altro procurando che le stesse: (i) siano portate a conoscenza esclusivamente di coloro, all'interno delle rispettive organizzazioni, che abbiano bisogno di entrarne in possesso per l'esercizio delle loro funzioni; e (ii) proteggendole dalla divulgazione o disseminazione accidentale con gli stessi mezzi con cui esse proteggono le proprie informazioni riservate, mezzi che ciascuna Parte garantisce all'altra essere in linea con le migliori prassi del comparto industriale di riferimento.

Resta tuttavia inteso e convenuto tra le Parti che gli obblighi di riservatezza che precedono non troveranno applicazione nel caso in cui le comunicazioni siano richieste da disposizioni normative in vigore ovvero con ordini dell'Autorità Giudiziaria legittimamente dati. Ove un tale obbligo sussista, la Parte interessata sarà obbligata a darne informazione tempestiva all'altra Parte.

Articolo 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

10.1. Nel corso dello svolgimento delle attività connesse alle fasi di stipula e di esecuzione del presente Contratto, ciascuna delle Parti tratterà dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili. Le Parti, inoltre, si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento. In particolare, le Parti si impegnano ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esse trattati per le finalità connesse alla stipula e all'esecuzione della presente Contratto, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

10.2. Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali solo ed esclusivamente per le finalità di stipula e di esecuzione del presente Contratto (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).

10.3. Per la stipula del presente Accordo i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

Per Il Comune:

Titolare del Trattamento:

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail

Per Acea ATO2 S.p.A.:

Titolare del Trattamento: Acea ATO2 S.p.A., Piazzale Ostiense 2, 00154, Roma (RM); PEC
 acea.ato2@pec.aceaspa.it,

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail: privacy@aceaspa.it

10.4. I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente Contratto saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento della finalità di stipula dello stesso. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Contratto.

10.5. Infine, le Parti si impegnano ad informarsi reciprocamente rispetto ad ogni potenziale violazione di dati personali (data breach) che possa in qualsiasi modo interessare l'altra Parte, procedendo senza ritardo alla notifica della violazione di dati personali all'Autorità di Controllo, ai sensi dell'articolo 33 del GDPR.

Articolo 11 - MISCELLANEA

11.1. I titoli di ciascun articolo sono stati posti al solo fine di facilitare la lettura del presente Contratto e, pertanto, non devono considerarsi parte dello stesso e non avranno alcun rilievo ai fini dell'interpretazione dello stesso.

11.2. Il presente Contratto potrà essere emendato, integrato o altrimenti modificato solo nelle le parti non sostanziali e soltanto con il preventivo accordo scritto delle Parti.

11.3. L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti posti in essere dall'altra parte in violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto non costituirà rinuncia ai diritti derivati dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, nei loro esatti termini.

11.4. L'eventuale nullità, annullamento o inefficacia di alcune disposizioni del presente Contratto non determinerà la nullità, l'annullamento o l'inefficacia delle altre disposizioni. Nel caso in cui si verifichi l'invalidità o inefficacia di alcune disposizioni del presente Contratto, le Parti, su iniziativa della più diligente tra loro, provvederanno ad incontrarsi e faranno tutto quanto in loro potere onde concordare

in buona fede una disposizione valida ed efficace che sostituisca quella risultata invalida e/o inefficace con equivalenti effetti economici.

Articolo 12 - LEGGE REGOLATRICE E CONTROVERSIE

- 12.1 Le Parti riconoscono come criterio preferenziale ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, che le stesse definiscano in via amichevole ogni controversia che dovesse insorgere. In tale ipotesi, si prevede che ogni controversia sarà in via preliminare sottoposta all'attenzione dei vertici aziendali delle Parti al fine di addivenire ad una soluzione bonaria.
- 12.2 Qualora non sia stato comunque possibile addivenire ad un componimento bonario della controversia secondo le modalità sopra riportate, entro e non oltre 30 giorni dal predetto incontro tra i predetti vertici aziendali, la medesima controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
- 12.3 Il presente Contratto ed i relativi diritti ed obblighi delle Parti dallo stesso derivanti saranno retti ed interpretati secondo le leggi della Repubblica Italiana.

Le Parti, dopo attenta lettura del presente contratto, dichiarano di approvare tutti gli articoli in esso contenuto e che tale è la loro volontà.

Elenco allegati:

- Allegato A- Disciplinare Tecnico

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, lì _____

AceA ATO2 S.p.A.

il Comune

**CONTRATTO PER L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FONTANE
ARTISTICHE, RICADENTI NEL PERIMETRO DEL TERRITORIO DELL'ATO2,
CONNESSE AD ACQUEDOTTI GESTITI DA ACEA ATO2 E DOTATE DI IMPIANTO DI
RICIRCOLO E TRATTAMENTO DELL'ACQUA**

DISCIPLINARE TECNICO

DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente disciplinare ha come oggetto la manutenzione ordinaria delle fontane artistiche ricadenti nel perimetro del territorio dell'ATO2, di cui al contratto stipulato tra il Gestore Acea ATO2 S.p.A. ed il Comune di ----- in data -----, nonché dei relativi impianti di ricircolo e trattamento. Le attività contemplate nel presente disciplinare sono:

- la manutenzione ordinaria;
- le attività connesse alla pulizia delle fontane.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL SERVIZIO

Il Gestore dovrà garantire il continuo funzionamento e la perfetta efficienza degli impianti oggetto del servizio.

Il Gestore si impegna ad elaborare un cronoprogramma annuale degli interventi di manutenzione ordinaria, in accordo con il Comune, di seguito denominato "Cronoprogramma".

Qualunque variazione a detto Cronoprogramma, dovrà essere tempestivamente comunicata al responsabile del Contratto.

Il Cronoprogramma di manutenzione ordinaria annuale degli impianti sarà elaborato garantendo un intervento di manutenzione ogni 30 giorni lavorativi.

Le attività previste da effettuare comprendono:

- Esercizio
- Manutenzione Ordinaria
- Manutenzione Programmata
- Pulizia: *modalità, frequenza, prescrizioni*
- Raccolta Monete

Esercizio

Per Esercizio si intende l'effettuazione delle manovre e regolazioni per assicurare il regolare flusso idrico delle fontane, compresa la regolazione dei getti e delle vele e lo scarico mediante il sopravanzo; si intende altresì il mantenimento dei parametri delle acque soggette a processi di trattamento nelle tolleranze indicate nel successivo paragrafo delle prescrizioni.

Manutenzione Ordinaria

Per Manutenzione Ordinaria di una fontana si intende il complesso delle attività, atte a garantire la funzionalità degli impianti idraulici, degli impianti di ricircolo e di trattamento.

Il Gestore dovrà effettuare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria relativamente agli impianti oggetto dell'affidamento, in conformità a quanto prescritto dalle norme e secondo le specifiche di seguito indicate a titolo esemplificativo:

- riprese di tinteggiature e ripristino di pavimentazione per una superficie massima di tre metri quadri all'interno dei vani tecnici;
- verniciatura di infissi con sostituzione, ove necessario, di maniglie, serrature e vetri;
- pulizia e disostruzione, con ausilio di canal-jet, dei canali di raccolta delle acque di sopravanzo e di scarico compresi i pozzetti di pertinenza delle fontane e le tubazioni di imbocco in fogna fino ad un massimo di 5

metri. Quelli eccedenti saranno considerati manutenzione straordinaria e, se autorizzati, saranno compensati con separato atto;

- esecuzione di stuccature e impermeabilizzazioni all'interno delle vasche delle fontane fino a tre metri quadri ove non siano interessate parti monumentali o lastre di travertino o marmo;
- verniciatura e sostituzione, se necessario, di piccole opere di carpenteria metallica, quali sportelli, botole di ispezione, griglie ecc.;
- interventi per la lubrificazione dei cuscinetti e il ripristino delle tenute meccaniche delle elettropompe;
- disincrostazione e pulizia di organi di manovra, intercettazione e regolazione;
- pulizia e, ove necessario, sostituzione degli ugelli dei giochi d'acqua;
- lubrificazione macchine (parti in movimento);
- sostituzione dei fusibili, lampade spia e relais dei quadri elettrici;
- sostituzione dei corpi illuminanti dei locali macchine;
- pulizia dei locali macchine.

E' previsto a carico del Gestore l'approvvigionamento delle parti di ricambio necessarie alla manutenzione ordinaria nonché i prodotti di consumo (oli, grassi, sali, prodotti chimici ecc) per evitare, per carenza degli stessi, il fermo degli impianti a servizio delle fontane.

Sono escluse le opere di manutenzione civile sul corpo delle fontane, sui marmi, bronzi e su quanto altro faccia parte della struttura artistico - monumentale della fontana, la manutenzione degli impianti di illuminazione artistica nonché qualsiasi opera civile che non sia connessa agli impianti tecnologici.

Sono escluse le opere di spostamento del corpo delle fontane, dei marmi, dei bronzi e quanto altro faccia parte della struttura artistico - monumentale delle fontane, necessarie per la sostituzione di tubi di adduzione o di scarico.

Tali operazioni dovranno essere eseguite dalla Sovrintendenza competente mediante ditte specializzate sotto la sorveglianza e con il consenso della stessa.

Sono inoltre escluse le attività straordinarie sostenute dal Gestore durante il primo anno di vigenza del Contratto, finalizzate alla verifica degli impianti sotto il profilo igienico - sanitario e della sicurezza dei lavoratori.

Manutenzione programmata

E' obbligo del Gestore effettuare una visita mensile per l'accurato controllo di ogni singolo impianto delle fontane dotate di dispositivi di ricircolo e trattamento.

Nel corso della visita mensile dovranno essere effettuati:

- verifica funzionale delle pompe e dei motori elettrici;
- verifica funzionale degli impianti di addolcimento con controllo della centralina di comando e della frequenza delle rigenerazioni;
- controllo dei sistemi di filtrazione meccanica con sostituzione dei supporti filtranti (sabbia, cartucce, ecc.);
- verifica degli impianti ad osmosi inversa (pressione di esercizio), controllo della qualità del "permeato" comprese le operazioni di lavaggio e sostituzione periodica delle membrane;
- verifica del corretto funzionamento dei temporizzatori;
- verifica delle portate, controllo qualitativo acqua prodotta, taratura finale;
- ispezione visiva e serraggio delle connessioni dei principali morsetti elettrici d'impianto con individuazione di eventuali parti di impianto soggette a sovracorrenti o malfunzionamenti.

Tutte le visite agli impianti dovranno essere registrate in apposite schede sulle quali dovranno essere annotate la data, le generalità e la firma dell'operaio e/o tecnico esecutore dell'intervento, e la descrizione delle opere eseguite, nonché eventuali osservazioni.

Detta scheda, per le fontane a ricircolo, dovrà essere conservata sul posto.

Pulizia delle fontane

Per pulizia delle fontane si intende l'attività eseguita su tutti gli invasi e le aree di pertinenza, secondo le modalità e il Cronoprogramma annuale concordato tra le parti successivamente alla sottoscrizione del contratto.

Modalità

I lavori di pulizia delle vasche e delle aree di pertinenza delle fontane devono essere svolti provvedendo all'asportazione degli oggetti (bottiglie, lattine, rami, ecc.) presenti nelle vasche e nelle aree di pertinenza delle fontane, secondo le seguenti modalità:

- esecuzione delle manovre necessarie per lo svuotamento ed il riempimento delle vasche comprese le operazioni da eseguirsi sugli impianti di ricircolo;
- svuotamento delle vasche delle fontane di cui si preveda oltre alle operazioni menzionate nel punto precedente l'eliminazione di melma, alghe e simili che dovessero formarsi nelle vasche utilizzando scope, spazzole, utensili e prodotti compresa la disinfezione con ipoclorito di sodio al 5% di cloro attivo delle vasche d'invaso ed il successivo risciacquo;
- asportazione dei sassi, melme, rifiuti, vegetazioni, alghe, ecc., in qualsiasi punto della fontana, bagnata o no, (ecc.) compresa l'area di rispetto della fontana, ove esista. I materiali di risulta saranno trasportati, mediante appositi contenitori, in idonea discarica, ad ultimazione del turno giornaliero di manutenzione;
- per la pulizia, saranno utilizzate esclusivamente scope di erica, spazzole ed utensili non metallici;
- l'applicazione e lo spargimento del cloro sarà effettuato esclusivamente sulle vasche d'invaso delle fontane con risciacquo della vasca, al momento del ripristino del tubo di scarico ed al successivo riempimento della vasca stessa.

Frequenza della pulizia

La frequenza della pulizia delle fontane oggetto del servizio è indicata di seguito.

- *Pulizia superficiale senza svuotamento delle vasche* provvedendo all'asportazione degli oggetti (bottiglie, lattine, rami, ecc.) presenti nelle vasche e nelle aree di pertinenza delle fontane. Tale pulizia deve essere effettuata una volta a settimana, salvo diversa disposizione del Comune.
- *Pulizia completa con svuotamento delle vasche delle fontane*, con l'eliminazione di melma, alghe e simili che dovessero formarsi nelle vasche utilizzando scope, spazzole, utensili e prodotti con specifiche tecniche approvate dal Comune e dalla Sovrintendenza competente compresa la disinfezione ed il successivo risciacquo degli invasi. Tale pulizia deve essere effettuata con cadenza quindicinale (1 volta ogni due settimane).

Saranno eseguite le analisi dei seguenti parametri chimico fisici:

Temperatura acqua – cloro residuo libero – concentrazione ioni idrogeno – conducibilità elettrica a 20° - cloruri – solfati – silice – calcio – magnesio – sodio – potassio – nitrati – residuo fisso calcolato (salinità) – durezza totale – durezza calcica – durezza magnesica – alcalinità fenoltaleina (P) – alcalinità totale (M) – alcalinità permanente – alcalinità momentanea – bicarbonato - carbonati – indice di Langelier.

Il Comune e gli uffici preposti alla salvaguardia dei monumenti si riservano di variare la composizione delle analisi dei parametri sopra descritti.

Il Gestore è obbligato ad inviare entro venti giorni i risultati delle analisi effettuate al Comune, che potrà ordinare eventuali modifiche al trattamento delle acque.

Il trattamento chimico-fisico dell'acqua dovrà essere improntato alla salvaguardia e alla conservazione delle fontane artistiche e monumentali ed indicativamente il PH, la conducibilità e l'indice di Langelier, dovranno essere mantenuti intorno ai seguenti valori:

- PH tra 7,5 - 8,00;
- conducibilità elettrica a 20 °C tra 200 – 250 μ S/cm;
- indice di Langelier (compreso tra -0,2 e + 0,2);

Il Gestore è responsabile di eventuali danni prodotti alle fontane monumentali ed artistiche nel caso in cui tali danni siano conseguenza di negligenza od uso improprio dei prodotti chimici o del non rispetto dei parametri indicati dalla Soprintendenza competente e dagli uffici competenti di tutela dei monumenti.

Le fontane temporaneamente disattivate idraulicamente, devono comunque essere pulite con la frequenza prevista.

Raccolta Monete

Il Gestore dovrà svolgere l'attività di recupero e raccolta delle monete presenti esclusivamente all'interno degli invasi delle fontane che saranno individuate nel seguente paragrafo "Prospetto dei corrispettivi". Tale attività sarà effettuata due volte a settimana, orientativamente con cadenza lunedì e venerdì.

Il recupero, la raccolta e la consegna delle monete avverranno immediatamente, nelle mani del rappresentante dell'Associazione o Società individuata dal Comune e da essa incaricata del ritiro. Durante il recupero, la raccolta e la consegna delle monete dovrà essere garantita dal Comune la presenza della Polizia Municipale.

Qualora il Gestore non potesse effettuare le pulizie secondo il calendario inoltrato, dovrà inviare, entro 24 ore dalla mancata effettuazione del servizio, e-mail al Comune recante le motivazioni che hanno impedito la prevista pulizia e la nuova data in cui la stessa avrà luogo.

Prezziario

Il Comune corrisponde al Gestore per il Servizio un canone annuale determinato dalla somma dei costi unitari relativi al singolo intervento (specificati nel seguente paragrafo "Prospetto dei corrispettivi"), moltiplicati per il numero delle fontane oggetto del servizio, nonché per il numero degli interventi previsti nel Cronoprogramma, in base alla tipologia di fontana.

Il costo unitario è definito considerando per ogni intervento un costo medio del personale di Acea Ato2 di 30€/ora, moltiplicato per il numero di addetti e numero di ore necessari per ciascun servizio (manutenzione idraulica, manutenzione elettromeccanica, pulizia, raccolta monete); il suddetto costo medio è maggiorato del 15% a titolo di spese generali, nonché del 10% a titolo di ristoro degli ulteriori costi sostenuti dal Gestore (materiali chimici ecc.) ed un costo medio del carburante forfettariamente quantificato in € 26,40 per intervento.

In fase di avvio del presente contratto, qualora si renda necessario da parte del Gestore un intervento finalizzato ad adeguare le condizioni degli impianti sotto il profilo igienico-sanitario e a tutela della sicurezza dei lavoratori, sarà riconosciuto un corrispettivo a titolo di ristoro dei costi che il Gestore dovrà sostenere.

Il corrispettivo dovrà essere concordato tra le parti (Gestore e Comune) per ciascuna fontana, sulla base di dettagliato preventivo redatto dal Gestore.

AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI

Il Comune, con la firma del presente Disciplinare Tecnico, procede alla formale consegna delle fontane oggetto del Servizio. Costituirà parte integrante e sostanziale della fase di affidamento il verbale di consegna delle opere oggetto del contratto, il quale verrà redatto in contraddittorio tra le parti, anche allo scopo della possibile individuazione di interventi di manutenzione straordinaria. Questi ultimi saranno eventualmente autorizzati con separato atto.

L'obbligo di custodia del Gestore riguarda esclusivamente le opere costituenti gli impianti e le relative pertinenze, in particolare il Gestore si fa carico di garantire la chiusura dei locali anche in occasione di brevi assenze dagli impianti stessi.

GESTIONE DEL SERVIZIO

Il Gestore si impegna ad informare tempestivamente il Comune dell'esistenza di situazioni di pericolo conseguenti alla non rispondenza degli impianti alle normative di prevenzioni degli infortuni e a proporre adeguate soluzioni e relativi preventivi di spesa al fine di salvaguardare l'incolumità del personale comunale e di terzi.

Il Comune si impegna a dare risposta a tali proposte nel più breve tempo possibile in relazione allo stato di pericolo esistente.

Il Gestore si impegna altresì ad informare tempestivamente il Comune in ordine alla necessità di effettuare manutenzioni straordinarie sulle opere e sugli impianti oggetto del Servizio e a proporre i relativi preventivi di spesa.

Il Comune si impegna a dare risposta a tali proposte nel più breve tempo possibile in relazione alle esigenze di funzionalità dell'opera.

Resta inteso che gli effetti del contratto di manutenzione ordinaria sono sospesi per tutto il periodo di esecuzione delle attività straordinarie, che verrà di volta in volta concordato tra le Parti.

ONERI ACCESSORI E RITROVAMENTI

Il Gestore non potrà pretendere compenso od indennizzo alcuno per soggezioni derivanti da non concessa chiusura di una strada o tratto di strada alla circolazione stradale, restando riservata al Comune, la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.

Per l'occupazione di suolo pubblico, per deposito di materiali, macchinari ed attrezzature varie di cantiere, nelle adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo i lavori, limitatamente all'estensione di suolo strettamente necessario e assegnato dal Comune ed alla durata dei lavori, nonché per l'esecuzione di qualunque opera e lavoro dipendente dal Gestore, quest'ultimo ha l'obbligo di esibire ai rappresentanti del Comune l'ordinativo dei lavori, rimanendo esonerato dal pagamento di tasse e dal versamento di depositi per il rilascio delle licenze.

Qualunque oggetto rinvenuto in occasione degli scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi, inerenti il servizio, che a giudizio insindacabile del Comune abbia valore artistico, storico od altro qualsiasi, sarà soggetto alle disposizioni vigenti.

Oltre all'adempimento degli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulle Antichità e Belle Arti, il Gestore sarà tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne immediata comunicazione al Comune.

Il ritrovamento di oggetti, anche se di pregio, non darà diritto a compensi o premi.

Per la eventuale occupazione di aree private, il Gestore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a richiedere i necessari permessi e ad assolvere al pagamento delle relative indennità di occupazione, oltre al ripristino delle aree una volta completati i lavori oggetto delle attività di adeguamento tecnologico o modifiche. In tali casi, qualora si rendesse necessario, il Comune si renderà disponibile ad adottare ogni provvedimento utile ad ottenere l'occupazione di aree private.

DIREZIONE DEL SERVIZIO

Il Gestore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Responsabile del Servizio, nonché a designare le persone qualificate ad assistere il Responsabile del Servizio, all'esecuzione delle attività ed a ricevere gli ordini da parte del Comune.

Il Gestore, all'atto della consegna di lavori, dovrà comunicare al Comune, per iscritto, il nominativo delle persone di cui sopra.

IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE

Il personale impiegato è tenuto a provare la propria identità.

Qualora il Gestore autorizzasse appalti o subappalti è tenuta a far assumere dall'appaltatore l'obbligo di fornire ai propri dipendenti un apposito documento di identificazione.

Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante del Comune che svolga funzioni di controllo.

Su richiesta del Comune, il Gestore è tenuto a presentare l'elenco completo del personale dipendente impiegato nei lavori di pulizia e nella realizzazione degli impianti nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle ditte appaltatrici.

ONERI A CARICO DEL GESTORE

Oltre alle disposizioni di cui ai precedenti articoli, sono a carico del Gestore senza diritto ad alcun compenso, i seguenti oneri:

- a. Le spese per disegni, copie cianografiche, dattiloscritti, stampati e quanto necessario allo svolgimento del Servizio.
- b. Gli oneri connessi con le operazioni di collaudo degli impianti realizzati, ivi inclusi quelli per prove e verifiche di qualsiasi natura ordinate dal Comune.
- c. Il rilascio delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti, rilasciate ai sensi dell'Articolo 7 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4 dello stesso Decreto e ss. mm. ii..
- d. Gli oneri relativi alla fornitura di mezzi e mano d'opera per le misurazioni dei lavori.
- e. L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei provvedimenti e cautele necessari a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sul Gestore, restandone sollevato il Comune nonché il personale del Comune preposto alla Direzione dei Lavori.
- f. Le spese occorrenti per rilievi, prove per controllare la perfetta efficienza degli impianti, misurazioni, apparecchi per pesatura, ecc.
- g. Le spese per provvedere alla chiusura al traffico delle strade con adeguata segnaletica stradale secondo le norme del Codice della Strada e la sicurezza sui cantieri.

- h. Il Gestore è obbligato a far pervenire tempestivamente e comunque non oltre quindici giorni dalla data della consegna del servizio, l'organigramma dei responsabili con la relativa qualifica e i recapiti telefonici, sia fisso che mobile, dove possono essere contattati. Ogni eventuale cambiamento o modifica dell'organigramma dovrà essere comunicato per iscritto alla Direzione Lavori.

PROSPETTI DEL CORRISPETTIVO

Prezziario:

FREQUENZA MENSILE	COSTO UNITARIO	CORRISPETTIVO MENSILE
--------------------------	-----------------------	------------------------------

MANUTENZIONE IDRAULICA		€ 346,40	
MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA		€ 476,40	
PULIZIA FONTANA		€ 626,40	
RACCOLTA MONETE		€ 326,40	

CORRISPETTIVO ANNUO	
----------------------------	--